

	 <i>Bando - disciplinare di gara</i>	IDC_90_CUC
---	---	-------------------

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

AREA VASTA BRESCIA

Provincia di Brescia

(Sede Distaccata della Comunità Montana di Valle Camonica)

BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI LOVERE (BG)		
Procedura aperta ai sensi degli articoli 183, comma 15, 60 e 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni Criterio di selezione delle offerte: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 183, commi 4 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni		
CUP: C64E19000210005	CIG: 80744449F8	CODICE NUTS: ITC 46
Gara telematica sulla piattaforma di e-procurement SINTEL ID 117045639		

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici e di strumenti telematici.

La Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia” nell’esercizio delle funzioni di stazione appaltante, utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”, ai sensi della L.R. 33/2007 e successive modificazioni e integrazioni al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: www.arca.regione.lombardia.it.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda in particolare agli allegati **“Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel”** e **“Partecipazione alle gare”** che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento.

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti www.arca.regione.lombardia.it nella sezione Help&Faq: **“Guide e Manuali”** e **“Domande Frequenti degli Operatori Economici”**.

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARCA scrivendo all'indirizzo email supporto@arcalombardia.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

Nota

Il presente disciplinare di gara è stato redatto secondo il Bando-tipo n. 3/2007 approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 723 del 31 luglio 2018

DEFINIZIONI E ACRONIMI

Ai fini del presente disciplinare si intende per:

“Codice”, il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni;

“CUC”, la Centrale Unica di Committenza CUC “Area Vasta Brescia”, composta dalla Provincia di Brescia e dalle Comunità Montane di Valle Camonica, Valle Trompia, Sebino Bresciano e Parco Alto Garda;

“Regolamento della CUC”, il “Regolamento della Centrale di Committenza CUC Area Vasta Brescia”, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27 del 31/07/2017;

“ANAC”, l'Autorità Nazionale Anticorruzione”.

TABELLA RIEPILOGATIVA

Stazione appaltante	In veste di Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) del predetto Comune: C.U.C. Area Vasta Brescia – Sede Distaccata Territoriale della Comunità Montana di Valle Camonica. Sede locale in Piazza F. Tassara n. 3, 25043 Breno (Bs) PEC cucbrescia.cmv@pec.provincia.bs.it sito internet www.provincia.brescia.it
Amministrazione aggiudicatrice	COMUNE DI LOVERE Via G. Marconi n. 19, 24065 Lovere (prov. BG) C.F. 81003470168 - P.IVA 00341690162
Tipologia della procedura	Procedura aperta ai sensi degli articoli 183 comma 15 e 60 del Codice
CPV principale	50232100-1 - servizi di manutenzione impianti di illuminazione
Oggetto della procedura di gara	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI LOVERE (BG)
Codice CIG	80744449F8
Termine ultimo per la presentazione delle offerte	Ore 12:00 del 10 Dicembre 2019
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti	Ore 12:00 del 04 Dicembre 2019
Seduta pubblica per apertura delle offerte	Ore 9:00 del 11 Dicembre 2019
Criterio di Aggiudicazione	Offerta Economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 del Codice
Valore stimato della procedura (comprensivo di ogni opzione)	€ 4.119.490,60 oltre IVA
Importo a base di gara	a) IMPORTO NEGOZIABILE: € 202.085,97 oltre IVA = canone annuale x 20 anni= €. 4.041.719,40 di cui € 681.736,78 (oltre IVA) quali costi della manodopera stimati dalla Stazione Appaltante b) ONERI DELLA SICUREZZA ANNUI NON SOGGETTI A RIBASSO: € 3.888,56 oltre IVA x 20 anni= €. 77.771,20 TOTALE (a + b) = € 4.119.490,60 oltre IVA
Durata del contratto	20 anni
Luogo di esecuzione del contratto	Comune di Lovere (BG)
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016	Arch. Francesca Chierici, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Lovere
Responsabile del procedimento di gara (*)	Gianluca Guizzardi, Responsabile della Centrale Unica di Committenza CUC "Area Vasta Brescia" sede Territoriale Distaccata della Comunità Montana di Valle Camonica

Termine del procedimento (art. 2, co. 2, L. 241/1990)	(180) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte
Data pubblicazione GURI	25 ottobre 2019
(*) si precisa che ai soli fini del compimento delle operazioni sul sistema SINTEL, il R.U.P. configurato e visualizzato nella piattaforma e da intendersi come il Responsabile del solo procedimento di gara, è il Sig. Gianluca Guizzardi.	

1.	PREMESSE.....	7
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.	7
2.1	Documenti di gara	7
2.2	Chiarimenti	8
2.3	Comunicazioni	8
3.	OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	9
4.	DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI	10
4.1	Durata	10
4.2	Opzioni E RINNOVI.....	10
5.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	11
6.	REQUISITI GENERALI.....	12
7.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	12
7.1	Requisiti di idoneità	12
7.2	Requisiti di capacità economica e finanziaria	13
7.3	Requisiti di capacità tecnica e professionale	14
7.4	Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE	17
7.5	INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	18
8.	AVVALIMENTO	18
9.	SUBAPPALTO.....	19
10.	GARANZIA PROVVISORIA E DEPOSITO CAUZIONALE	20
11.	SOPRALLUOGO.....	22
12.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.	23
13.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	23
14.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	25
15.	CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 26	
15.1	Domanda di partecipazione	26
15.2	Documento di gara unico europeo.....	27
15.3	Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo	29
16.	CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA TECNICA – OFFERTA TECNICA	33
17.	CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA ECONOMICA – OFFERTA ECONOMICA	38
18.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	40
18.1	Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	40
18.2	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	41
18.3	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	44
19.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	45
20.	COMMISSIONE DI GARA.....	45
21.	APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE TECNICHE ED ECONOMICHE – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	46
22.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	47
23.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	47
24.	CAUZIONI E ASSICURAZIONI.....	49
25.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	51

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....51

1. PREMESSE

Con determinazione a contrarre n. 110 del 09.09.2019, il Comune di Lovere (Bg) ha disposto l'affidamento della CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI LOVERE (BG), demandando alla CUC l'espletamento della relativa procedura.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 183 commi 4 e 5 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è il comune di Lovere (BG) [codice NUTS ITC 46]

CIG 80744449F8 - CUP C64E19000210005

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Arch. Francesca Chierici, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Lovere.

Il Responsabile del procedimento di gara della CUC è Gianluca Guizzardi, Responsabile della CUC area Vasta Brescia Sede Distaccata Territoriale della Comunità Montana di Valle Camonica.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- modello di Domanda di partecipazione alla procedura di gara;
- documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
- modello di Dichiarazione integrativa a corredo del DGUE;
- modello di Dichiarazione integrativa Progettisti Esterni;
- Atto unilaterale d'obbligo;
- modello offerta economica;
- Patto di integrità approvato con determinazione dirigenziale n. 1518 del 23/12/2016;
- Progetto di fattibilità ed allegati presentati dal Promotore;

Il progetto di fattibilità ed allegati presentati dal promotore sono disponibili all'indirizzo:

<https://space.cmvallecamonica.gov.it/Ilpp/ProgettoIlluminazioneLovere.zip>

Si consiglia di copiare l'url nella banda degli indirizzi del browser

Il bando di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.provincia.brescia.it> nella sezione “Bandi di Gara” mentre la documentazione di gara completa, comprensiva dei relativi allegati è disponibile sul sito www.arca.regione.lombardia.it. La documentazione di gara è disponibile fino alla scadenza del termine per la presentazione delle richieste di chiarimenti anche presso gli uffici della Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia” Sede Territoriale della Comunità Montana di Valle Camonica, Piazza Tassara n. 3, 25043 Breno (Bs), nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 previo concordato appuntamento, richiesto dall’operatore economico con le modalità di cui al paragrafo 2.3. Il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito internet della Provincia di Brescia all’indirizzo www.provincia.brescia.it, e sul sito internet del Comune di Lovere <http://comune.lovare.bg.it/>.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **esclusivamente** per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma SINTEL, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura, almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 4 (quattro) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet <http://www.arca.regione.lombardia.it> attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma SINTEL, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 76, comma 6, 52 e 58, del Codice, **tutte le comunicazioni** inerenti la fase di espletamento della procedura in oggetto - ivi comprese le comunicazioni di cui all’articolo 29, comma 1, del Codice (comunicazione del provvedimento di ammissione/esclusione dalla procedura di gara a seguito della verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione), all’articolo 83, comma 9, del Codice (comunicazione relativa al soccorso istruttorio) e all’articolo 76, comma 5, lett. b) del Codice (esclusione del concorrente per mancato superamento della soglia di sbarramento se prevista ovvero per irregolarità o inappropriata dell’offerta tecnica o per irregolarità dell’offerta economica) - tra la CUC e gli operatori economici **avvengono in modalità telematica attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura” disponibile nell’interfaccia “Dettaglio” della procedura di gara. Dette comunicazioni si intendono validamente ed efficacemente effettuate all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato come domicilio principale dall’operatore economico al momento della registrazione (o successivamente con l’aggiornamento del proprio profilo) sulla Piattaforma SINTEL e dal medesimo individuato.**

La CUC declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché la modalità e la natura stessa dell'affidamento in oggetto non consentono di suddividere l'opera e la gestione del servizio in più lotti, non sussistendo parti di lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti.

Il presente bando si riferisce alla gara indetta, ai sensi del Dlgs n. 50/2016, con procedura aperta di cui all'art. 60 del Codice e con l'adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 183, co.4 e 5, nonché art. 95 del Codice, mediante ricorso a contratto di partenariato pubblico privato ex art. 180 del Codice, per l'affidamento in concessione mediante finanza di progetto ex art. 183, co.15 del Codice delle seguenti attività:

Vengono posti a base di gara:

- il Progetto di fattibilità tecnica economica, completo degli allegati, conforme alle disposizioni dell'art. 23 del D. Lgs. 50/2016 presentato dal Promotore Hera Luce S.r.l., con sede legale in Via Due Martiri n. 2 a San Mauro Pascoli (FC), approvato dalla Giunta Comunale di Lovere con delibera n. 193 del 11.12.2018. Il promotore è invitato alla gara ed è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni e soggiace a tutti gli obblighi contenuti nel presente bando al pari degli altri operatori concorrenti;
- lo schema di contratto di concessione;
- il Piano Economico Finanziario asseverato da uno dei soggetti previsti dall'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 con evidenza dell'importo delle spese sostenute dal Promotore per la predisposizione della proposta;
- la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione.

Tabella n. 1 – Oggetto della concessione

IMPORTI DELLA CONCESSIONE		
Descrizione	CPV	Importo
<i>Importo valore complessivo della concessione</i>		€ 4.119.490,60
<i>Importo annuo canone totale</i>		€ 205.974,53
<i>Di cui costi per la sicurezza annui</i>		€ 3.888,56

L'importo a base di gara è pari a € 4.041.719,40 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo a base di gara annuo è pari a € 202.085,97 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze annuo è pari a € 3.888,56 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e **non è soggetto a ribasso**.

La concessione è finanziata con risorse del bilancio comunale.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in complessivi € 681.736,78.

Il corrispettivo degli interventi di efficientamento e/o riqualificazione energetica, è rappresentato dalla corresponsione di un canone periodico. Detto canone sarà composto da una quota a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica, una quota a titolo di corrispettivo per la gestione, esercizio e manutenzione degli impianti, nonché da una quota fissa ed immutabile a titolo di ammortamento degli interventi a carico dell'aggiudicatario, così come indicati nell'offerta tecnica progettuale.

Tutti i costi relativi alla progettazione, all'esecuzione, alla gestione del servizio ed alla manutenzione degli interventi saranno a completo carico dell'Aggiudicatario che potrà finanziarli anche a mezzo di soggetti terzi ai sensi dell'art. 2, l. m), D.Lgs. 115/2008.

Nessun altro corrispettivo sarà corrisposto all'infuori del suddetto canone, così come risultante dall'offerta economica aggiudicataria.

Nei prezzi sono altresì inclusi i costi di volturazione dei contratti, i costi per la posa di nuovi contatori, gli eventuali depositi e cauzioni sui consumi richiesti dalle Società erogatrici, le imposte, le tasse e gli altri oneri fiscali di qualsiasi natura comunque connessi al, o nascenti dal, contratto, fatta eccezione per l'IVA.

Ai sensi dell'art. 183 del Codice, le offerte devono contenere un progetto definitivo, una bozza di convenzione, un piano economico finanziario asseverato da un istituto di credito ovvero dai soggetti ammessi, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico finanziario deve prevedere il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione del progetto di fattibilità posto a base di gara.

Ove, all'esito della presente procedura di gara, risulti vincitore un soggetto diverso dal Promotore, quest'ultimo, entro 15 giorni dalla comunicazione circa l'esito di gara, potrà esercitare il diritto di prelazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte del Promotore e di aggiudicazione della concessione a quest'ultimo, al migliore offerente verranno rimborsate, con onere a carico del Promotore, le spese sostenute per la partecipazione alla gara, nella misura massima di cui al comma 12 dell'art. 183 del D.Lgs. 50/2016.

Nell'ipotesi di aggiudicazione in favore di soggetto diverso dal Promotore e di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di quest'ultimo, il Promotore avrà diritto ad ottenere il pagamento (con onere a carico dell'aggiudicatario) delle spese per la predisposizione della proposta presentata, così come risultanti dal piano economico-finanziario asseverato agli atti di gara, nei limiti di cui al comma 9 dell'art. 183 del D. Lgs. 50/2016.

Inoltre saranno posti a carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri sostenuti e anticipati dall'Amministrazione del Comune di Lovere. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs 50/2016, oneri per l'attività di verifica e validazione del progetto, spese della commissione di gara, spese relative alla pubblicazione degli esiti della procedura di affidamento, spese tecniche di direzione lavori, spese tecniche per il collaudo tecnico, spese tecniche per il coordinamento per la sicurezza fase esecuzione.

4. DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI

4.1 DURATA

La durata della concessione di gestione del servizio di illuminazione pubblica è di anni 20 (venti) decorrenti dalla data del verbale di consegna degli impianti redatto in contraddittorio tra le parti.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

/

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 e 183 comma 8 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti, il possesso dei requisiti deve essere dichiarato in sede di offerta. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente bando.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

b) Fatturato globale annuo riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili (2016-2017-2018) **non inferiore ad € 308.961,79 IVA esclusa**, pari a 1,5 volte il valore annuo della concessione. Tale requisito è richiesto al fine di garantire all'Amministrazione aggiudicatrice che i concorrenti possiedano un'organizzazione aziendale che gli permetta di soddisfare gli obblighi della concessione e consentire la selezione di un operatore affidabile, in considerazione della durata ventennale della stessa.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

c) Fatturato specifico annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili (2016-2017-2018) **non inferiore ad € 164.779,62 IVA esclusa**, pari a 0,8 del valore annuo della concessione. Tale requisito è richiesto al fine di garantire all'Amministrazione aggiudicatrice che i concorrenti possiedano un'organizzazione aziendale che gli permetta di soddisfare gli obblighi della concessione e consentire la selezione di un operatore affidabile, in considerazione della durata ventennale della stessa.

Il settore di attività è Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale (CPV 50232100-1).

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

d) Possesso, ai sensi dell'art. 83, comma 4 lett. c) del Codice, da parte di ogni singolo concorrente **di idonee referenze bancarie rilasciate da almeno 2 (due) istituti di credito** idonee ad attestare la solidità aziendale, la fiducia che l'impresa gode presso l'istituto stesso, la continuità del rapporto con il soggetto partecipante da almeno 3 anni senza che allo stesso partecipante siano stati elevati rilievi per gravi inadempimenti nonché da cui risulti la capacità del concorrente a poter adempiere alle obbligazioni e/o agli oneri scaturenti dalla concessione in argomento.

La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione delle "Dichiarazioni referenze bancarie", ovvero "lettere di affidabilità" con una delle seguenti modalità:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare l'Istituto di credito;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento

all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);

- copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo), firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma dell'Istituto di credito.

In caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti le dichiarazioni devono essere rese per ciascuna impresa componente il raggruppamento o il consorzio.

Le dichiarazioni possono, altresì, essere rese unitariamente nei confronti del raggruppamento temporaneo o consorzio, purchè venga attestata la solidità economica e finanziaria di tutte le singole imprese costituenti il raggruppamento o il consorzio.

In caso di Consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c), del Codice, le dichiarazioni devono essere rese per il Consorzio medesimo.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- e) **Possesso della qualificazione** di cui all'art.60 del D.P.R. 207/2010 **per prestazioni di progettazione e costruzione nella categoria OG10, classifica III**, in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all'art.64 del D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata.

Resta fermo quanto previsto in materia di avvalimento e di subappalto nonché quanto previsto dagli art. 183, co. 8 del Codice e 95 del D.P.R. n. 207/2010, ossia nel caso in cui l'aggiudicatario intenda appaltare in tutto o in parte i lavori oggetto della concessione, l'appaltatore, individuato mediante procedure ad evidenza pubblica di cui al Codice, deve possedere il requisito di qualificazione SOA (categoria e classifica congrue), per la quota parte dei lavori da eseguire; di contro, l'aggiudicatario deve possedere e dimostrare i requisiti di qualificazione per la quota parte di lavori che intende eseguire autonomamente con la propria organizzazione d'impresa, fatta salva la facoltà di avvalimento

- f) **Tecnici o organismi tecnici** che facciano parte integrante dell'operatore economico con le seguenti qualifiche: **Energy Manager regolarmente iscritto allo specifico albo** istituito presso il Ministero delle Attività produttive **per un numero di unità minime pari a 1 (uno)**;

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice allegando i certificati.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adequazione delle medesime agli standard sopra indicati.

Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 87, comma 2 del Codice la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adequazione delle medesime agli standard sopra indicati.

- g) **Possesso di una valutazione di conformità** del proprio sistema di gestione della **qualità** alla norma **UNI EN ISO 9001:2015** per le attività di progettazione, di esecuzione dei lavori e di prestazione dei servizi di manutenzione e gestione di impianti di pubblica illuminazione.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma **UNI EN ISO 9001:2015**.

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

- h) Possesso di una valutazione di conformità** del proprio sistema di gestione per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che l'impresa dovrà applicare durante l'esecuzione del contratto conforme alla norma **BS OHSAS 18001:2007** per le attività di progettazione, di esecuzione dei lavori e di prestazione dei servizi di manutenzione e gestione di impianti di pubblica illuminazione.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione conforme alla norma **BS OHSAS 18001:2007**.

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati

- i) Possesso di una valutazione di conformità** del proprio sistema di gestione ambientale che l'impresa dovrà applicare durante l'esecuzione del contratto conforme alla norma **UNI EN ISO 14001:2015** per le attività di progettazione, di esecuzione dei lavori e di prestazione dei servizi di manutenzione e gestione di impianti di pubblica illuminazione.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione conforme alla norma **UNI EN ISO 14001:2015**.

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati

- j) Possesso di una valutazione di conformità** del proprio sistema di gestione energetica secondo lo standard internazionale **UNI CEI EN ISO 50001:2018**.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione conforme alla norma **UNI CEI EN ISO 50001:2018**.

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati

- k) essere una Energy Saving Company (E.S.Co)**, così come definita dall'art. 2, comma 1, lett. i) del D. Lgs. 115/2008 in possesso di certificazione di gestione dell'energia ai sensi delle norme UNI CEI 11352 (o equivalente) in corso di validità rilasciata da parte di un organismo accreditato.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice allegando i certificati.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

- I) Dichiarazione che il 100% dell'energia elettrica impiegata nel servizio sia proveniente da fonte rinnovabile** certificata da Ente italiano o internazionale.

7.3 BIS REQUISITI DI PROGETTAZIONE

I concorrenti in possesso di attestazione SOA per prestazioni di progettazione e costruzione devono possedere i requisiti progettuali attraverso il proprio staff di progettazione.

I concorrenti in possesso di qualificazione per prestazioni di sola esecuzione attestata da SOA potranno:

- individuare uno dei soggetti elencati all'art. 24 del Decreto Legislativo 50/16 in possesso dei requisiti progettuali, cui affidare, in caso di aggiudicazione, le attività di progettazione (progettista "individuato");
- associare, quale mandante di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, uno dei soggetti elencati all'art. 24 del Decreto Legislativo 50/16 in possesso di tali requisiti (progettista "associato"); al progettista può essere attribuita esclusivamente la veste di mandante, nel caso in cui il progettista sia a sua volta costituito da un'associazione temporanea, si applicano le regole stabilite per i sub raggruppamenti di tipo misto; uno stesso Progettista non può essere associato o individuato da due concorrenti, pena l'esclusione di entrambi.

L'onere di partecipazione con un "progettista individuato" o con un "progettista associato" scelto tra i soggetti di all'art. 24 del D.Lgs. 50/16, vale anche per i concorrenti in possesso delle attestazioni S.O.A. per prestazioni di esecuzione e di progettazione, che non siano in possesso dei requisiti di progettazione; tali soggetti possono cumulare uno o più dei requisiti progettuali da essi maturati attraverso il proprio staff di progettazione con quelli dei Progettisti associati od individuati. In caso di associazione il concorrente/costruttore assume la veste di mandante o di capogruppo all'interno del raggruppamento di Progettisti.

Si evidenzia che non è ammessa l'indicazione o l'associazione di progettisti per i quali sussistano i divieti previsti dall'art. 24, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 (redazione dei precedenti livelli di progettazione) ovvero per i quali sussistano le cause d'esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (requisiti di ordine generale).

Non è, inoltre, ammessa l'indicazione o l'associazione di progettisti laddove, ricorrendo la fattispecie, gli stessi non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 46, comma 1 lett. f), del D.Lgs. 50/2016 (consorzi stabili) ovvero abbiano disatteso agli obblighi rivenienti dall'art. 1-bis, comma 14, della Legge 383/2001 (piani di emersione).

Il mancato possesso dei predetti requisiti da parte anche di uno solo dei professionisti indicati od associati, comporta l'esclusione del concorrente.

I professionisti indicati od associati, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 24, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, in caso di aggiudicazione, dovranno dimostrare la propria regolarità contributiva.

Indipendentemente dall'eventuale indicazione od associazione di progettisti ed indipendentemente dalla natura giuridica di questi ultimi, il concorrente, in forza di quanto stabilito dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in sede di presentazione della domanda, **deve nominativamente indicare i professionisti iscritti negli appositi albi e personalmente responsabili che redigeranno il progetto esecutivo, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.**

Anche per effetto della richiamata disposizione, il concorrente deve, infine, **assicurare la presenza di almeno un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/08**, in quanto: il piano di sicurezza e di

coordinamento è uno degli elaborati di cui si compone il progetto definitivo ed esecutivo; il D.Lgs. 81/08 ne consente la redazione soltanto a chi è in possesso di tali requisiti.

Il progettista, esterno all'organizzazione dell'offerente, deve possedere inoltre, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 50/2016, i requisiti previsti nel D.M. 27 settembre 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (G.U. 18 ottobre 2017, n. 244, S.O. n. 49), e precisamente:

- **essere iscritto all'ordine degli ingegneri/architetti o all'ordine dei periti, ramo elettrico** o ad una associazione di categoria del settore dell'illuminazione pubblica, regolarmente riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della L. 4/2013;
- **aver svolto negli ultimi 5 anni prestazioni di progettazione o assistenza alla progettazione di impianti di illuminazione pubblica** come libero professionista ovvero come collaboratore/associato/dipendente di uno studio di progettazione o società e che tali prestazioni comprendano uno o più progetti di realizzazione/riqualificazione energetica di impianti di illuminazione pubblica per un numero di punti luce complessivo pari o superiore a metà di quello dell'impianto da progettare.

La comprova del requisito, è fornita mediante idonea documentazione attestante le qualificazioni richieste e/o l'esistenza di contratti di collaborazione con progettisti in possesso di tali qualificazioni.

L'offerente dovrà fornire l'elenco dei progetti a cui il progettista ha partecipato negli ultimi 5 anni.

- **non essere dipendente né avere in corso contratti subordinati o parasubordinati con alcuna ditta che produca/commercializzi/pubblicizzi apparecchi di illuminazione** o sistemi di telecontrollo e telegestione degli impianti; nel caso in cui il progettista risulti coinvolto a qualsiasi livello nella realizzazione di un determinato apparecchio illuminante o sistema di telecontrollo, egli non potrà in alcun modo utilizzare tale apparecchio o tecnologia all'interno del progetto di realizzazione/riqualificazione di impianti di illuminazione pubblica a meno che non dimostri che:
 - l'apparecchio rientra nella classe IPEA* A+++ e la realizzazione dell'impianto rientra nella classe IPEI* A++, se prima del 31.12.2020;
 - l'apparecchio rientra nella classe IPEA* A3+ e la realizzazione dell'impianto rientra nella classe IPEI* A3+, se prima del 31.12.2025;
 - l'apparecchio rientra nella classe IPEA* A4+ e la realizzazione dell'impianto rientra nella classe IPEI* A4+, se dopo il 01.01.2026;

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito **relativo all'iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **paragrafo 7.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppende, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito **relativo al fatturato globale ed al fatturato specifico** di cui al **paragrafo 7.2 lett. b) e c)** possono essere posseduti complessivamente dagli associati o consorziati, a condizione che la capogruppo possieda una percentuale non inferiore al 60% di ciascun requisito e le mandanti posseggano una percentuale non inferiore al 10% dei requisiti stessi (art. 95 comma 4 DPR 207/2010); a quest'ultima condizione è perciò consentita la frazionabilità dei requisiti in questione e la possibilità di sommare quelli posseduti da ciascuna impresa.

Nel caso in cui il concorrente sia in possesso della qualificazione SOA, ed intenda eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa potrà costituire un'associazione di tipo verticale o misto (orizzontale per l'esecuzione) in cui assumerà la qualifica di capogruppo l'impresa esecutrice delle opere relative alla categoria prevalente, ovvero mandataria del sub-raggruppamento in caso di associazione mista, per cui dovrà essere in possesso dei requisiti di cui al **paragrafo 7.2 lett. b) e c)** in misura prevalente e la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **paragrafo 7.1 "Requisiti di idoneità" lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui al paragrafo 7.2 e 7.3, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria indicati al punto 15.2.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria subentrante indicati al punto 15.2. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art.174 del Codice, il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare a terzi.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice nonché in caso di lavori anche la relativa qualificazione SOA.

I lavori ed i servizi dovranno essere realizzati direttamente dal Concessionario appaltatore oppure mediante imprese controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c., oppure tramite subappalto a terzi previa indicazione, nell'offerta, delle prestazioni che si intendono subappaltare ai sensi dell'art. 174 del Codice.

I servizi di gestione degli impianti potranno essere subappaltati a terzi, ferma restando la responsabilità del Concessionario nei confronti del Concedente.

Gli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti e i piccoli interventi straordinari di modifica, potenziamento ed ampliamento degli impianti, potranno essere subaffidati per intero a ditte in possesso di tutti requisiti previsti dal Codice per l'esecuzione di lavori pubblici.

I lavori non realizzati direttamente, o tramite imprese controllate o collegate, dovranno comunque essere eseguiti da soggetti qualificati per l'esecuzione di lavori pubblici ai sensi dell'art. 216 comma 14 del Codice ed in possesso di tutti requisiti di cui all'art. 80 del Codice.

I servizi di manutenzione non realizzati direttamente, o tramite imprese controllate o collegate, dovranno comunque essere eseguiti da soggetti in possesso di tutti requisiti previsti dal Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA E DEPOSITO CAUZIONALE

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, intestata a favore dell'amministrazione aggiudicatrice Comune di Lovere, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2%, ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice, dell'importo posto a base di gara e precisamente di importo pari ad € **82.389,81**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dai medesimi costituiti.
- 3) **DEPOSITO CAUZIONALE. L'offerta è altresì corredata dalla cauzione di € 25.675,12** fissata nel limite del 2,5 per cento del valore dell'investimento come previsto dall'art. 183, co.13 del Dlgs n.50/2016, secondo le modalità della garanzia provvisoria e necessaria a garantire il rimborso delle spese sostenute dal promotore nel caso questi non acconsenta ad apportare le modifiche richieste dall'amministrazione nella fase di approvazione del progetto e l'aggiudicazione avvenga a favore di altro concorrente;

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento intestato al Comune di

Lovere Codice IBAN IT 50 U0311153170000000013581, avente come causale di versamento l'oggetto della presente procedura di gara e relativo CIG;

- b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme, ai sensi dell'art. 103, comma 9 del Codice agli schemi tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell'aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi stabili;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il *“Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”*.
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 secondo comma del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da:

- a. tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero dell'aggregazione di rete;
- b. consorzio stabile e/o consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo nei luoghi oggetto di intervento **è obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi.

La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

L'effettuazione del sopralluogo dovrà essere effettuata entro 7 (sette) giorni dalla data di scadenza della presentazione delle offerte.

Per l'effettuazione del sopralluogo i concorrenti concordano un appuntamento con l'ufficio lavori pubblici del Comune di Lovere (tel. 035 983616). Il sopralluogo verrà effettuato nei giorni di lunedì dalle ore 10:00 alle 12:00 e martedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

Al sopralluogo sono ammessi **il titolare o il direttore tecnico dell'impresa o altro soggetto munito di apposita procura notarile** dell'operatore economico per conto del quale il sopralluogo è svolto. Il soggetto che esegue il sopralluogo lo potrà fare solo per conto di un'unica impresa.

L'effettuazione del sopralluogo è indispensabile per poter formulare l'offerta e la mancata effettuazione dello stesso comporta l'esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, in quanto determinante la mancanza di un elemento essenziale dell'offerta stessa. La mancata effettuazione del sopralluogo

non è pertanto regolarizzabile o sanabile e non è assoggettata all'applicazione dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016.

Al termine del sopralluogo all'operatore economico verrà rilasciato **l'attestato di avvenuto sopralluogo** che dovrà allegare alla documentazione amministrativa

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al paragrafo 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al paragrafo 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico **di tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati**

In caso di **consorzio stabile** il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un **importo pari a € 140,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2018 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta, pena sua irricevibilità, deve essere trasmessa **esclusivamente in formato elettronico, mediante la Piattaforma Sintel**, entro le **ore 12:00 del giorno 10 Dicembre 2019**. Resta fermo quanto previsto dall'art. 79, commi 3 e 5-bis del Codice.

L'operatore economico registrato sulla Piattaforma, una volta individuata la procedura mediante il relativo codice ID, accede alla stessa tramite il link "Dettaglio" che consente di visualizzare il menu interno e tutte le relative informazioni.

Cliccando sul link "Invio Offerta" il concorrente accede al percorso guidato, in cinque passi, per l'invio dell'offerta, così composta:

- Busta telematica amministrativa;
- Busta telematica tecnica;
- Busta telematica economica.

Si precisa che l'offerta viene inviata solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5, descritti nei successivi paragrafi da 4.1 a 4.5) componenti il percorso guidato "Invia offerta". Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia Offerta" in Sintel per verificare i contenuti richiesti

e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo in un momento successivo;

- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 “Riepilogo” del percorso “Invia Offerta”, al fine di accertarsi che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla CUC, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

Come precisato nel documento allegato “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL” (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “Invia offerta”, questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente). La cartella non dovrà essere firmata digitalmente

Il concorrente ha la possibilità di ritirare l’offerta correttamente inviata o sostituirla, inviandone una nuova con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni a corredo del DGUE, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere presentate sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritti con firma digitale dal titolare, legale rappresentante o persona munita dei poteri di firma degli operatori economici.

La domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo del DGUE potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sulla piattaforma SINTEL.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 18 (nonché dell'art. 22 del d.lgs. n. 82/2005) e dell'articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo).

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Busta Telematica Amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la CUC potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della CUC sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nel primo step del percorso guidato “Invia Offerta”, il concorrente deve inserire la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato disponibile sulla Piattaforma Sintel nella sezione “Documentazione di gara” e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- **per ogni operatore economico singolo, dal titolare, legale rappresentante o persona munita dei poteri di firma;**
- **nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.**
- **nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;**
- **nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:**
 1. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 2. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 3. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione

nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

1. copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura".

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche (disponibile sulla Piattaforma Sintel nella sezione "Documentazione di gara") secondo quanto di seguito indicato.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE in formato elettronico, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata della concessione. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il contratto dovrà essere allegato con una delle seguenti modalità:
 - documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare l'avvalente e l'ausiliaria;
 - copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
 - copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo), firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma dell'avvalente e dell'ausiliaria.

- 5) Il PASSOE dell'ausiliaria non va allegato ma semplicemente acquisito al fine di consentire al concorrente di creare il proprio Passoe che contenga così i dati dell'ausiliaria, la quale deve provvedere alla sua sottoscrizione;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”

- 6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa (preferibilmente secondo il modello disponibile sulla Piattaforma Sintel nella sezione “Documentazione di gara”) in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. 15.3.1 “Dichiarazioni integrative” n. 1 del presente Disciplinare.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**A**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo completo di residenza, etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. accetta il patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
6. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero; **(Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list")**
7. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla CUC la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; **(Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)**
8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indirizzo PEC (corrispondente all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato come domicilio principale dall'operatore economico al momento della registrazione (o successivamente con l'aggiornamento del proprio profilo) sulla Piattaforma Sintel e dal medesimo individuato) oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
9. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la CUC a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la CUC a rilasciare copia dell'offerta

tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere **adeguatamente motivata e comprovata** ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice, **deve** indicare precisamente le parti da secretare e deve essere inserita nella busta telematica tecnica;

10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

11. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. ***(Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267)***

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1) a 11), potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne, appositamente aggiunte dal concorrente, nella domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte digitalmente dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione con le modalità di cui ai paragrafi 13 e 15.1.

15.3.2 MODULO DA COMPILARE A CORREDO DEL DGUE “Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”.

Al fine di garantire maggiore speditezza nell'esame della documentazione amministrativa in sede di gara, in considerazione della complessità delle dichiarazioni da rendere in merito al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale si invitano i concorrenti a compilare il Modello di “Dichiarazione integrativa a corredo del documento di gara unico europeo” da rendere a corredo delle dichiarazioni contenute nel DGUE in merito al possesso dei requisiti speciali di partecipazione. Il Modello deve essere compilato in ogni sua parte e deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma.

In caso di Raggruppamento Temporaneo (RTP), di cui all'art. 46, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ogni componente il Raggruppamento dovrà produrre il Modulo “Dichiarazione integrativa a corredo del documento di gara unico europeo” limitandosi ad indicare i soli requisiti posseduti in proprio mediante i quali partecipa al Raggruppamento.

15.3.3 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

1. (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura”].

2. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
3. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
4. Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
5. Deposito cauzionale fissato nel limite del 2,5 per cento del valore dell'investimento come previsto dall'art.183, co.13 del Dlgs n.50/2016;
6. Patto di integrità debitamente compilato e formato. In caso di avvalimento e/o subappalto il patto deve essere sottoscritto anche dagli operatori ausiliari e subappaltatori.
7. Atto unilaterale di obbligo debitamente compilato e sottoscritto; in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, lo stesso va presentato dai legali rappresentanti di tutte le ditte costituenti gli stessi. L' Operatore Economico – in caso di aggiudicazione e prima della stipula del contratto - si obbliga a rimborsare al Comune di Lovere, tutti gli oneri sostenuti e anticipati dall'Amministrazione del Comune di Lovere. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs 50/2016, oneri per l'attività di verifica e validazione del progetto, spese della commissione di gara, spese relative alla pubblicazione degli esiti della procedura di affidamento, spese tecniche di direzione lavori, spese tecniche per il collaudo tecnico, spese tecniche per il coordinamento per la sicurezza fase esecuzione, da allegare all'offerta (busta amministrativa). La presente obbligazione costituisce elemento essenziale dell'offerta.
8. Attestato di avvenuto sopralluogo rilasciato dall'Ente;
9. Ulteriori eventuali dichiarazioni di carattere amministrativo necessarie alla partecipazione alla procedura di gara;

15.3.4 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 13 e 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
3. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo "Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati" potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA TECNICA – OFFERTA TECNICA

Ai soli fini del caricamento dell'offerta, il concorrente DEVE allegare **UN FOGLIO BIANCO E PROSEGUIRE AGLI STEP SUCCESSIVI** in quanto **l'Offerta tecnica deve essere inviata in formato cartaceo entro il termine previsto per la presentazione delle offerte**, pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

Caricato il foglio bianco, l'operatore economico deve quindi cliccare su "Avanti" e procedere come di seguito descritto al paragrafo Offerta economica – step 3.

Il plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, **contenente l'offerta tecnica in formato cartaceo** **dovrà essere consegnato direttamente a mano** alla Stazione Appaltante – Comunità Montana di Valle Camonica – sede territoriale distaccata della C.U.C. Area Vasta Brescia – Piazza F. Tassara n. 3, 25043 Breno (Bs) **o spedito a mezzo del Servizio di Poste Italiane SpA** (posta celere compresa) **o tramite agenzie di recapito autorizzate** (orario di apertura al pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 ed il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00. SI INVITANO LE IMPRESE A PINZARE LA RICEVUTA DELLE AGENZIE DI RECAPITO SUL RETRO DELLA BUSTA PER NON COPRIRE I DATI UTILI PER LA PARTECIPAZIONE GARA. L'invio avverrà ad esclusivo rischio del mittente ed il plico, anche se sostitutivo o integrativo di offerte già pervenute, che perverrà per qualsiasi motivo dopo la scadenza, sarà considerato pervenuto, a tutti gli effetti, fuori termine anche se postalizzati entro detto termine.

La busta contenente l'offerta tecnica deve riportare:

- denominazione completa ed aggiornata per esteso della ditta offerente completa di sede legale, P.I. e C.F. (nel caso di R.T.I. dovranno essere indicate tutte le ditte costituenti il raggruppamento con la specificazione della capogruppo; nel caso di avvalimento dovrà essere indicata anche l'impresa ausiliaria);
- numero telefonico, numero di fax ed indirizzo di posta elettronica certificata ai quali far pervenire le eventuali comunicazioni (ad esempio in caso di malfunzionamento della piattaforma SINTEL);
- oggetto <<OFFERTA TECNICA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI LOVERE (BG)“>>;

- destinatario: Comunità Montana di Valle Camonica – sede territoriale distaccata della C.U.C. Area Vasta Brescia – Piazza F. Tassara n. 3, 25043 Breno (Bs);
- C.I.G: 80744449F8

Tutta la documentazione citata costituente l’offerta tecnica ed inclusa nel plico dovrà essere contenuta **anche su un CD-ROM non riscrivibile**, salvata in formato pdf. In caso di discordanza fra la versione stampata e quella presentata su CD-ROM, verrà assunta come valida la versione cartacea.

Tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal titolare, se trattasi d'impresa individuale o dal legale rappresentante se trattasi di Società. In caso di costituendo R.T.I./Consorzio ordinario di imprese, la documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentanti (o persona munita di poteri di firma) di ognuna delle imprese temporaneamente raggruppate/consorziate. La mancata sottoscrizione dell'offerta comporta l'automatica esclusione dalla gara.

All’offerta tecnica, in sede di valutazione, sono attribuiti i punteggi stabiliti secondo i criteri riportati al paragrafo 18.1. Si precisa che in caso di aggiudicazione le dichiarazioni e gli impegni assunti in sede di gara diventeranno specifici obblighi contrattuali da rispettare pena la risoluzione del contratto di affidamento della concessione.

L’Offerta tecnica deve fornire l’analisi del contesto di riferimento, la descrizione dettagliata dei contenuti e delle modalità di realizzazione del servizio proposto, dal punto di vista metodologico, organizzativo e logistico, in coerenza con tutti i parametri di valutazione di seguito riportati.

Con riferimento ai segreti tecnici e commerciali, a corredo dell’Offerta Tecnica ai sensi dell’articolo 53, comma 5, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, ciascun offerente potrà segnalare all’Amministrazione, mediante motivata e comprovata dichiarazione, le informazioni che costituiscono segreti tecnici e/o commerciali. In ogni caso, ove ricorrano i presupposti, l’accesso sarà consentito solo dopo l’aggiudicazione definitiva.

L’offerta deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

• **1. PROPOSTA GESTIONALE**

Il Concorrente dovrà illustrare compiutamente le modalità di espletamento del servizio di gestione proposto, descrivere il programma degli interventi, l’organizzazione del servizio, l’organico del personale, le dotazioni, le strumentazioni e le attrezzature, il servizio di reperibilità e di pronto intervento, le modalità relative alla conduzione e manutenzione degli impianti, ed ogni notizia utile a caratterizzare la qualità del servizio proposto, indicando le risorse umane, tecniche ed organizzative che la ditta utilizzerà qualora le venisse aggiudicato l’appalto. Il progetto gestionale dovrà comunque descrivere tutti gli elementi proposti per lo svolgimento del servizio.

Ciascun concorrente dovrà illustrare esaurientemente i seguenti aspetti, dettagliando e referenziando gli aspetti qualificanti ai fini del bando:

- le modalità utilizzate per la gestione, conduzione e manutenzione degli impianti, per il pronto intervento fra cui i tempi previsti per il relativo espletamento, la struttura organizzativa proposta, completa di prospetto recante il numero di persone impegnate specificatamente per le prestazioni in concessione, la loro qualifica professionale e la relativa dotazione di mezzi operativi, lo smaltimento dei rifiuti con evidenza delle modalità di pianificazione del servizio e le operazioni di manutenzione (specifiche e piani manutentivi) che il concorrente propone, comprensivo delle procedure di monitoraggio dello svolgimento del servizio (controllo delle prestazioni erogate, controllo dei livelli di servizio assicurato). Deve essere

inoltre posta particolare enfasi come prescritto all'art.34 comma 2, del D.lg. 50/2016, ai Criteri ambientali minimi ed in particolare alle modalità di raccolta, stoccaggio provvisorio, trasporto al recupero e/o smaltimento dei rifiuti appartenenti alla categoria dei RAEE ed alle ulteriori azioni di attuazione dei CAM medesimi;

- le modalità proposte relativamente alla segnalazione dei disservizi;
- le caratteristiche e funzionalità del sistema informatico, gestionale e cartografico proposto per la gestione del servizio al fine di garantire la trasparenza del servizio e la condivisione con la struttura tecnica dell'Amministrazione aggiudicatrice delle informazioni e dei dati relativi alle attività eseguite ed ai risultati conseguiti, rispetto delle tempistiche di esecuzione delle prestazioni ordinarie e straordinarie, rispetto dei tempi di esecuzione delle opere e degli interventi previsti, ecc, e la fruibilità da parte degli utenti.

Si precisa che il Piano gestionale verrà valutato secondo i criteri indicate nella tabella punteggi, in relazione alle seguenti specifiche:

A.1 Qualità e completezza piano gestionale: il punteggio verrà assegnato sulla base della completezza e sintesi espositiva dei servizi offerti e della pertinenza dei medesimi servizi rispetto alle esigenze della concedente, della qualità del servizio di gestione, di manutenzione, di pronto intervento, dell'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato per l'esecuzione del servizio.

A.2 Segnalazione di disservizi: a seconda della modalità di segnalazione dei disservizi che offrirà il partecipante (strumenti messi a disposizione del cittadino per la segnalazione diretta, funzionalità, tempi di risposta, ecc.) la commissione attribuirà un punteggio discrezionale.

A.3 Sistema informatico, gestionale e cartografico proposto: il punteggio verrà assegnato sulla base del pregio tecnico e della fruibilità da parte degli utenti e della concedente del sistema informatico e gestionale proposto.

La proposta gestionale presentata dovrà essere obbligatoriamente contenuta in 50 fogli (ovvero in 100 facciate) in formato A4, carattere con dimensione non inferiore a 10 punti; per le tabelle il carattere può essere non inferiore a 8 punti. Ciascuna facciata elaborata in A3 sarà conteggiata come 2 facciate in formato A4. Dal conteggio sono escluse le copertine, gli indici e i fogli intercalari di separazione.

- **2. STUDIO DELLO STATO DI FATTO DEGLI IMPIANTI**, il quale dovrà essere composto da i seguenti elaborati:
 1. Relazione di rilievo contenente:
 - La descrizione delle caratteristiche ambientali del territorio in correlazione all'impianto di illuminazione pubblica;
 - Censimento riepilogativo dei punti luce esistenti;
 - Censimento dei quadri di accensione esistenti;
 - L'analisi dello stato di fatto dell'impianto esistente, le criticità e non conformità legislativa e normativa rilevate;
 2. Analisi energetica degli impianti esistenti: Ai fini della valutazione dell'offerta tecnica, la relazione di rilievo dovrà essere accompagnata da una diagnosi energetica ante intervento ovvero degli impianti esistenti.
 3. Studio dello stato di fatto degli impianti in relazione al dettaglio delle informazioni tecniche specifiche dell'infrastruttura che compone l'impianto, con particolare riferimento alla descrizione della

tipologia delle apparecchiature illuminanti, dei sostegni, delle linee nonché l'individuazione e la completezza delle criticità dell'infrastruttura medesima.

- **3. PROGETTO DEFINITIVO** delle opere di riqualificazione tecnologica ed adeguamento normativo, finalizzata al risparmio energetico degli impianti di pubblica illuminazione, il quale dovrà essere composto dei seguenti elaborati:

1. Relazione descrittiva contenente:

- a. Descrizione degli interventi di riqualificazione proposti, degli interventi migliorativi proposti, del raggiungimento degli obiettivi minimi richiesti;
- b. Indicazioni riguardanti lo stato futuro dell'impianto riassunte mediante tabelle e/o elaborati grafici e che indichino gli eventuali interventi sui quadri di alimentazione, gli eventuali interventi sui punti luce (distinti per tipologia di apparecchio, tipo e potenza effettiva della sorgente, prima e dopo i lavori), gli eventuali interventi sui sostegni, gli eventuali interventi sui cavidotti e le linee di alimentazione ed ogni altro ulteriore intervento offerto in sede di gara.
- c. Ogni altro elemento che consenta alla committente ulteriori miglioramenti per quello che riguarda il contenimento dei consumi, l'aumento della sicurezza e l'implementazione di servizi ulteriori;

2. Relazione tecnica specialistica contenente:

- a. Relazione tecnica che esplica gli interventi specifici sugli impianti, gli interventi di miglioria proposti.
- b. L'analisi dei rischi, ai sensi dell'art. 8.2 della UNI 11248:2016, formulata per ambiti omogenei, in ottemperanza a quanto richiesto dai CAM del DM MATTM 27/09/2017 e 28/03/2018 e in linea a quanto previsto nel PRIC Comunale. Resta inteso che le categorie illuminotecniche esposte nel progetto di fattibilità sono da intendersi come livello minimo del servizio, pertanto le categorie illuminotecniche conseguenti l'analisi dei rischi, individuata nel progetto definitivo, potrà essere superiore ma non inferiore a tali categorie.
- c. Il progetto illuminotecnico mediante la redazione di calcoli illuminotecnici riferiti agli ambiti omogenei, in relazione alla classificazione illuminotecnica di progetto e di esercizio riportata nell'analisi dei rischi. Tutti i calcoli illuminotecnici dovranno dimostrare il raggiungimento dei parametri, in relazioni alle categorie illuminotecniche dichiarate, utilizzando i seguenti parametri di calcolo:
 - Coefficiente di manutenzione: 0,80
 - Strada in asfalto: Classe di pavimentazione: C2; Coefficiente medio di luminanza: 0,07
 - Strada in cemento: Classe di pavimentazione: C1; Coefficiente medio di luminanza: 0,1Tutti i calcoli illuminotecnici dovranno riportare la griglia degli illuminamenti, redatta secondo le specifiche della Norma UNI EN 13201-3. I valori di illuminamento saranno utilizzati per le verifiche inerenti la qualità del servizio in ottemperanza a quanto richiesto dai CAM del DM MATTM 27/09/2017 e 28/03/2018 e in linea a quanto previsto nel PRIC Comunale;
- d. Piano degli orari di funzionamento degli impianti per anno solare con un dettaglio per decade nel quale siano anche indicate le fasce orarie all'interno delle quali l'impianto opera nello stato di pieno regime e di parzializzazione, nonché la relativa percentuale di parzializzazione;
- e. Analisi dei consumi energetici conseguiti a seguito degli interventi di riqualificazione, e relativi risparmi energetici espressi in KWh/anno e TEP/anno. Il consumo energetico ottenuto dovrà essere dimostrato in relazione alle modalità di funzionamento degli impianti.
- f. Documento di sintesi per la dimostrazione, riferita al singolo quadro elettrico, della potenza complessiva installata la relativa quantità di punti luce, e la relativa tipologia di corpo installata;

- g. Indici IPEI per gli ambiti omogenei rilevati;
 - h. Descrizione degli interventi proposti, dettagliata per ogni singolo punto luce.
 - i. Descrizione degli interventi effettuati per linee di distribuzione e quadri elettrici;
 - j. Documento che esplicita per ogni singolo punto luce le caratteristiche tecniche del corpo illuminante utilizzato per la riqualificazione, la modalità di funzionamento, la potenza e la relativa tipologia di sorgente, il quadro elettrico di riferimento, l'indice IPEA secondo i CAM in vigore.
- 3. Elaborati grafici per l'identificazione dei punti luce, dei quadri elettrici e dei componenti che costituiscono l'impianto;
 - 4. Disciplinare descrittivo e prestazionale e caratteristiche tecniche dei componenti utilizzati per l'esecuzione delle riqualificazioni e implementazioni;
 - 5. Particolari costruttivi e d'installazione, schede tecniche dei materiali utilizzati;
 - 6. Piano di manutenzione;
 - 7. Cronoprogramma dei lavori e organizzazione temporale dei cantieri (nella considerazione che i lavori proposti dovranno essere terminati e messi in esercizio);
 - 8. Computo metrico dei lavori (Computo non estimativo);

La proposta di riqualificazione presentata dovrà essere obbligatoriamente contenuta in 60 fogli (ovvero in 120 facciate) in formato A4, carattere con dimensione non inferiore a 10 punti; per le tabelle il carattere può essere non inferiore a 8 punti. Ciascuna facciata elaborata in A3 sarà conteggiata come 2 facciate in formato A4. Dal conteggio sono escluse le copertine, gli indici, i fogli intercalari di separazione, gli elaborati grafici, documenti tabellari, il computo metrico (non estimativo), schede tecniche, calcoli illuminotecnici, il cronoprogramma e le prime indicazioni per i piani della sicurezza.

Si precisa che ai fini della valutazione dell'offerta tecnica, la proposta di riqualificazione, verrà valutata sulla base della relazione sia descrittiva che tecnica, nonché in base ai pertinenti elaborati grafici e tabellari. Alla proposta di riqualificazione verrà assegnato il punteggio tecnico di cui alla tabella punteggi, in relazione ai seguenti parametri:

C.1 Qualità tecnica e completezza del progetto di riqualificazione: il punteggio verrà assegnato sulla base del pregio tecnico delle soluzioni adottate, della coerenza degli interventi apportati in relazione al contesto architettonico, completezza e fruibilità della progettazione sia con riferimento alle esposizioni grafiche che tabellari.

C.2 Caratteristiche tecniche e costruttive degli interventi per l'adeguamento normativo e di sicurezza: il punteggio verrà assegnato in virtù del pregio e l'entità degli interventi sulla parte infrastrutturale elettrica dell'impianto (ad esempio l'adeguamento delle linee elettriche di distribuzione, l'adeguamento delle derivazioni, l'adeguamento dei quadri elettrici) il cui quantitativo dovrà essere appositamente evidenziato nel computo metrico di progetto (senza indicazione dei prezzi).

C.3 Caratteristiche estetiche dei materiali utilizzati e degli interventi proposti: il punteggio verrà assegnato sulla base del pregio estetico dei materiali o delle soluzioni adottate per il raggiungimento degli obiettivi di riqualifica (energetici e illuminotecnici).

C.4 Caratteristiche tecniche del sistema di regolazione: il punteggio verrà assegnato sulla base dei sub criteri tabellari di cui alla tabella punteggi.

C.5 Caratteristiche costruttive dei sistemi ottici delle apparecchiature utilizzate: il punteggio verrà assegnato sulla base dei sub criteri tabellari di cui alla tabella punteggi.

C.6 Entità del risparmio energetico: il punteggio verrà assegnato sulla base del sub criterio lineare quantitativo, comparando la differenza della Potenza totale dichiarata dai concorrenti (comprese le perdite), rispetto al valore di Potenza indicato nel progetto di fattibilità.

C.7 Bilancio materico: il punteggio verrà assegnato in virtù della completezza ed esaustività del bilancio materico presentato, tenuto conto in particolare delle indicazioni fornite con DM 28/03/2018, Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica.

- **4. BOZZA DI CONVENZIONE** redatta sulla base della bozza di convenzione approvata e posta a base di gara, debitamente integrata dal concorrente con le eventuali maggiori prestazioni offerte in sede di gara. Tale bozza di convenzione dovrà essere completa della Matrice dei Rischi come previsto dalla Linee Guida nr. 9 approvata dal Consiglio dell'Autorità con Delibera nr. 318 del 28 Marzo 2018.

A PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA, NELL'“OFFERTA TECNICA” NON DOVRÀ ESSERE RIPORTATO ALCUN RIFERIMENTO AD ELEMENTI ECONOMICI, RICHIESTI ESPRESSAMENTE CON RIFERIMENTO ALL'“OFFERTA ECONOMICA”.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA ECONOMICA – OFFERTA ECONOMICA

Al terzo step del percorso guidato “Invio Offerta”, il concorrente **deve inserire convenzionalmente il valore “1” (uno) nel campo relativo all'offerta economica** (e valori complessivamente inferiori a 1 negli altri eventuali campi delle singole voci che la compongono) mentre deve allegare la propria offerta (utilizzando il modello OFFERTA ECONOMICA allegato al presente bando di gara) **contenente, a pena di esclusione** dalla gara:

- **il valore del ribasso percentuale sul canone annuo del Servizio**, (al netto dell'IVA) **comprendente**:
 1. i **“costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico”** (ossia la stima dei costi aziendali al netto dell'IVA relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice). Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto della concessione;
 2. i **“costi del personale”** (ossia la stima dei costi al netto dell'IVA della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice);
- **il valore del ribasso percentuale sul prezzario DEI edizione 2019;**

Verranno prese in considerazione fino a 2 (due) cifre decimali (troncamento).

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui **al paragrafo 15.1** “Domanda di partecipazione”.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

La busta economica, oltre al MODELLO OFFERTA ECONOMICA deve contenere:

1. PEF (Piano Economico Finanziario) asseverato con bene evidenziato il valore complessivo dell'intervento;
2. Prospetto economico entrate-uscite;

3. Quadro economico riepilogativo relativo al progetto definitivo offerto, contenente dettagliatamente tutti i costi e le somme a disposizione dell'amministrazione appaltante, compreso il valore in Euro delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta ed oggetto di rimborso secondo quanto previsto nel presente bando di gara e nei limiti di cui all'art. 183, comma 9 del D.Lgs 50/2016;
4. computo metrico estimativo;
5. Elenco prezzi.

Si precisa che le offerte devono essere espresse in lettere ed in valore numerico, in caso di discordanza prevarrà il valore espresso in lettere su quanto espresso in valore numerico;

SPECIFICHE CONCERNENTI IL PEF

Il PEF deve essere redatto in modo tale da permettere di valutare la convenienza economica del progetto di investimento e della sua capacità di rimborsare il debito e remunerare il capitale di rischio. Il PEF deve prevedere la specificazione dei seguenti elementi:

1. Indicazione Tasso interno di rendimento (TIR);
2. Indicazione valore residuo al netto degli ammortamenti annuali;
3. Indicazione valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione;
4. Indicazione circa il coinvolgimento nel progetto di istituti finanziari.

L'asseverazione del piano economico finanziario deve consistere nella valutazione degli elementi economici e finanziari, quali costi e ricavi del progetto e composizione delle fonti di finanziamento, e nella verifica della capacità del piano di generare flussi di cassa positivi e della congruenza dei dati con la bozza di convenzione.

Al quarto step del percorso guidato "Invia offerta", la piattaforma Sintel genera automaticamente il "Documento ammissione" in formato.pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all'offerta inseriti negli step precedenti. L'operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale.

È quindi necessario, **a pena di esclusione**, in quanto elemento essenziale dell'offerta, effettuare l'upload in Sintel del "Documento d'offerta" debitamente firmato digitalmente (secondo le modalità indicate nei paragrafi 13 e 15.1 del presente bando). Tutte le informazioni in merito all'essenzialità del "Documento di ammissione" e alle specifiche tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso "Invia offerta" in Sintel, nonché nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel".

Al quinto step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L'operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l'offerta, deve cliccare l'apposito tasto "Invia offerta". Sintel, al momento della ricezione dell'offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell'articolo 58 del Codice, inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata.

ATTENZIONE:

VERIFICARE I CONTENUTI DELL'OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL'INVIO DELLA STESSA

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato "Invia offerta" tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell'offerta, controllare i valori dell'offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel "documento d'offerta".

Si precisa inoltre che nel caso in cui l'offerta venga inviata e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa, tecnica ed economica).

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 183, commi 4 e 5 del Codice.

La valutazione dell'offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica.

Criterio di valutazione	punti	Sub-criterio	Descrizione	punti D max	punti Q max	punti T max
Proposta gestionale	25	A.1	Qualità e completezza piano gestionale	15		
		A.2	Segnalazione disservizi	4		
		A.3	Sistema informatico, gestionale e cartografico proposto	6		
Studio dello stato di fatto degli impianti	15	B.1	Rilievo dello stato di fatto degli impianti	7		
		B.2	Analisi energetica degli impianti esistenti	4		
		B.3	Qualità e completezza dello studio dello stato degli impianti	4		

Proposta di riqualificazione	40	C.1	Qualità tecnica e completezza del progetto di riqualificazione	14		
		C.2	Caratteristiche tecniche e costruttive degli interventi per l'adeguamento normativo e di sicurezza	8		
		C.3	Caratteristiche estetiche dei materiali utilizzati e degli interventi proposti	6		
		C.4	Caratteristiche tecniche del sistema di regolazione			2
		C.5	Caratteristiche costruttive dei sistemi ottici delle apparecchiature utilizzate			4
		C.6	Entità del risparmio energetico		3	
		C.7	Bilancio materico	3		
Totale	80			71	3	6

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, **è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 45 per il punteggio tecnico complessivo.** Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio reale (ossia prima della eventuale riparametrazione finale) inferiore alla predetta soglia.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Nello specifico, in riferimento all'intera offerta tecnica, i criteri sono definibili come di seguito:	
Classificazione dei criteri	
Discrezionali	A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, B.3, C.1, C.2, C.3, C.7
Quantitativi	C.6
Tabellari	C.4, C.5

La Commissione procede all'assegnazione ai concorrenti dei coefficienti relativi ai sub-criteri di valutazione qualitativi A.1 - A.2 - A.3 - B.1 - B.2 - B.3 - C.1 - C.2 - C.3 - C.7 di cui alla tabella sopra riportata, variabili da zero ad uno, mediante il metodo del confronto a coppie, ovvero alla attribuzione dei singoli commissari in caso di offerte inferiori a tre, e all'assegnazione ai concorrenti dei coefficienti relativi ai sub-criteri di valutazione tabellari C.4 - C.5 variabili secondo le tabelle sotto riportate, nonché all'individuazione del coefficiente di cui al sub-criterio di valutazione quantitativa C.6 applicando la formula lineare.

La graduatoria delle offerte sarà determinata sulla base della seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei criteri o sub-criteri;

W_i = sub-peso attribuito al sub-criterio (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione attribuito all'offerta (a) riferito al sub-criterio (i) variabile tra zero e uno;

Σ = sommatoria.

I coefficienti $V(a)_i$, variabili tra zero ed uno, attraverso i quali si procede alla determinazione della offerta economicamente più vantaggiosa, saranno determinati nei seguenti modi:

- Per quanto riguarda gli elementi di valutazione aventi **natura qualitativa** di cui ai **sub-criteri n. A.1 - A.2 - A.3 - B.1 - B.2 - B.3 - C.1 - C.2 - C.3 - C.7**, una volta terminati i “confronti a coppie” si sommano i valori attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in valori definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.
- Per quanto riguarda gli elementi di valutazione aventi **natura tabellare** di cui ai **sub-criteri C.4 e C.5**, il coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito i variabile fra 0 e 1 è determinato utilizzando le seguenti tabelle:

Criterio	Sub-criterio	Descrizione	Punti
C	C.4	Sistema di regolazione	2
Ripartizione			Coefficiente
Nessun sistema di regolazione			0
Regolazione di tipo centralizzato (tipo regolatore di flusso)			0,5
Regolazione di tipo Stand Alone - Mezzanotte virtuale non modificabile			0,7
Regolazione di tipo Stand Alone - Mezzanotte virtuale modificabile			0,8
Regolazione di tipo Punto-Punto			1

Criterio	Sub-criterio	Descrizione	Punti
C	C.5	Caratteristiche costruttive dei sistemi ottici delle apparecchiature utilizzate	4
Ripartizione			Coefficiente
Per il tipo di chiusura:			
Assenza di chiusura (nessuna protezione per riflettori o lenti)			0
Se chiusura piana non in vetro			0,3
Se chiusura piana in vetro			0,5
Per il tipo di riflettori:			
Assenza di riflettori			0
Riflettori in policarbonato			0,2
Riflettori in PPMA			0,3
Riflettori in alluminio			0,5

- Per quanto riguarda l’elemento di valutazione avente **natura quantitativa** di cui al **sub-criterio C.6**, il punteggio verrà assegnato sulla base del sub criterio lineare, comparando la differenza della Potenza totale dichiarata dai concorrenti (comprese le perdite), rispetto al valore di Potenza indicato nel progetto

di fattibilità utilizzando la seguente formula:

$$V(a)_i = R_a / R_{max}$$

dove:

R_a = differenza tra il valore di potenza esposto nel progetto di fattibilità e il valore di potenza offerto dal concorrente “a”

R_{max} = differenza tra il valore di potenza esposto nel progetto di fattibilità e il valore di potenza minima offerta fra tutti i concorrenti.

La dimostrazione dell'elemento di valutazione “**Entità del risparmio energetico**” dovrà essere determinata dalla sommatoria delle potenze dei singoli apparecchi utilizzati nei calcoli illuminotecnici presentati redatti nell'offerta tecnica.

Tutti i calcoli illuminotecnici dovranno essere redatti con i seguenti parametri:

- Il coefficiente di manutenzione non potrà essere superiore a 0,85
- I calcoli illuminotecnici per le strade con pavimentazione in asfalto dovranno utilizzare obbligatoriamente una classe di pavimentazione C2, con coefficiente medio di luminanza pari a 0,07
- I calcoli illuminotecnici per le strade in cemento dovranno utilizzare obbligatoriamente una classe di pavimentazione C1, con coefficiente medio di luminanza pari a 0,1

Qualora per la dimostrazione vengano utilizzati parametri diversi, all'offerta non verrà assegnato alcun punteggio

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti ai criteri qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo-compensatore. Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente *i*;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione *a*, del concorrente *i*;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione *b*, del concorrente *i*;

.....

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione *n*, del concorrente *i*;

P_a = peso criterio di valutazione *a*;

P_b = peso criterio di valutazione *b*;

.....

P_n = peso criterio di valutazione *n*.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato.

In caso di ammissione di una sola offerta, la Commissione di gara non procederà ad alcuna forma di riparametrazione, pertanto relativamente ad ogni sub-criterio (o in mancanza di sub-criteri, ad ogni criterio) effettuerà solamente la ponderazione (ossia la moltiplicazione della media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari per il relativo sub-peso o, in mancanza di sub-criteri, per il relativo peso) e, conseguentemente, la sommatoria dei punteggi così assegnati ai singoli sub-criteri (o in mancanza di sub-criteri, ai singoli criteri) determinerà il punteggio “reale” dell'offerta tecnica e valore di riferimento ai fini della rilevazione dell'eventuale anomalia.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio dell'offerta economica, così composta:

RIPARTIZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO		
POS	DESCRIZIONE	PUNTI
D.1	Ribasso offerto sul canone annuo dovuto dall'Ente	15
D.2	Ribasso sul prezzario DEI	5

Il punteggio dell'offerta economica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione sotto elencati:

- a) per quanto riguarda l'elemento di valutazione “prezzo” avente natura quantitativa, di cui al **sub-criterio D.1**, determinando il valore di ciascuna offerta attraverso la seguente formula (c.d. quadratica):

$$V_i = (R_i/R_{\max})^a$$

Dove:

R_i = ribasso offerto dal concorrente i-simo

$R_{\max}$ = miglior ribasso tra quelli offerti tra tutti i concorrenti

a = coefficiente 0,5

- b) per quanto riguarda l'elemento di valutazione “prezzo” avente natura quantitativa, di cui al **sub-criterio D.2**, determinando il valore di ciascuna offerta per interpolazione lineare fra il valore dell'offerta più vantaggiosa ed il valore posto a base di gara utilizzando la seguente formula:

$$V(a)_i = R_a / R_{\max}$$

Dove:

R_a = valore offerto dal concorrente a

$R_{\max}$ = valore dell'offerta più conveniente

Nei calcoli si assumerà un numero di decimali pari a tre con arrotondamento dell'ultimo decimale all'unità superiore se il numero seguente è maggiore di cinque e all'unità inferiore in caso contrario.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta relativamente all'apertura delle buste amministrative, avrà luogo il giorno 11 Dicembre 2019 alle ore 9:00. presso la sede territoriale distaccata della Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia c/o Ufficio Tecnico della Comunità Montana di Valle Camonica, piazza F. Tassara n. 3 – Breno (Bs).

ATTENZIONE

Si precisa che trattandosi di procedura interamente gestita con sistemi telematici, la giurisprudenza amministrativa si è espressa nel senso della non necessità, nell'ambito delle procedure telematiche, di sedute pubbliche per l'apertura delle offerte (Consiglio di Stato, sez. III, 3 ottobre 2016, n. 4050; id., sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990; Tar Sardegna 665/2017): tale orientamento risulta trasfuso, a livello normativo, nell'art. 58 d. lgs. 50/2016, che non ha codificato, in relazione alle procedure gestite in forma telematica, alcuna fase pubblica (TAR Veneto N. 00307/2018).

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante la funzionalità “Comunicazioni procedura” disponibile nell'interfaccia “Dettaglio” della procedura di gara almeno 2 giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con le medesime modalità di cui sopra almeno 2 giorni prima della data fissata.

Eventuali modifiche relativamente a data e orari delle sedute saranno comunicati ai concorrenti con le medesime modalità oltre che pubblicati mediante apposito avviso sul sito della Provincia di Brescia – Sezione Bandi di gara.

L'Autorità di gara, procederà, nella prima seduta pubblica, all'apertura della busta telematica contenente la documentazione amministrativa ed alla verifica della sua completezza. Successivamente l'Autorità di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente bando;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice (nel caso in cui tutti i concorrenti vengano ammessi si provvederà alla pubblicazione dei verbali della/e relativa/e seduta/e).

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la C.U.C. si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016

20. COMMISSIONE DI GARA

La commissione di gara è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione di gara è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE TECNICHE ED ECONOMICHE – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, ed assolto l’obbligo di pubblicazione del provvedimento di ammissione ed esclusione di cui all’articolo 29 del Codice (come indicato al paragrafo 19), la Commissione di gara, in seduta riservata, procederà all’apertura della busta telematica concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente bando.

In una o più sedute riservate la commissione procede all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente bando.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente paragrafo 18.2 “Metodo per il calcolo dei punteggi”.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica alla C.U.C. che procederà, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, con le modalità di cui al paragrafo 2.3 “Comunicazioni” mediante la funzionalità “Comunicazioni procedura” disponibile nell’interfaccia “Dettaglio” della procedura di gara. La commissione non procederà alla apertura dell’offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, dà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura della busta telematica contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18.

La CUC procede dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.

La Commissione di gara, in seduta pubblica, procede all’attribuzione dei punteggi economici formulando conseguentemente la graduatoria provvisoria, risultante dalla sommatoria dei punteggi finali attribuiti all’offerta tecnica e all’offerta economica.

Qualora le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali diversi per gli elementi tabellari e per gli elementi qualitativi, sarà dichiarato miglior offerente il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per gli elementi di valutazione qualitativi. Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per gli elementi di valutazione tabellari e qualitativi, si procederà alla individuazione del miglior offerente mediante sorteggio pubblico.

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 23 “Aggiudicazione della concessione e stipula della convenzione”.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22

“Verifica di anomalia delle offerte”.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente alla CUC - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste telematiche amministrative e/o tecniche;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP di cui all'art. 31 del d.lgs 50/2016 esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo tutti gli atti (ivi compresa l'offerta dell'aggiudicataria) al Dirigente competente della CUC ai fini dell'assunzione della relativa determinazione. Successivamente tale provvedimento, corredato della documentazione di gara, viene trasmesso all'Amministrazione Aggiudicatrice per i conseguenti adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare la concessione.

Prima dell'aggiudicazione, ovvero nelle more della scadenza dei termini di cui all'art. 32, comma 9 del Codice, la CUC, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente a favore del quale è stata proposta

l'aggiudicazione della concessione di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, l'Amministrazione Aggiudicatrice prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

L'Amministrazione Aggiudicatrice, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica la concessione.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, l'Amministrazione Aggiudicatrice procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'Amministrazione Aggiudicatrice aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, tramite la CUC, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la concessione verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione della convenzione è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione inviata dall'Amministrazione Aggiudicatrice.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, l'Amministrazione aggiudicatrice procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

La convenzione, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulata prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

La convenzione sarà stipulata in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

L'aggiudicatario, dopo l'aggiudicazione, ha la facoltà di costituire una “**società di progetto**” in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, che abbia un capitale sociale minimo di € 55.453,15 (5% dell'importo dell'investimento). Detta società diventa concessionaria, subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario con le modalità e le condizioni previste all'articolo 184 del Codice.

La convenzione è soggetta agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice l'Amministrazione aggiudicatrice interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate all'Amministrazione Aggiudicatrice entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione pari a circa € 600,00 (al netto dell'IVA di legge) è a carico dell'aggiudicatario al quale l'Amministrazione Aggiudicatrice comunicherà l'importo effettivo, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione della convenzione.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione della convenzione di concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

24. CAUZIONI E ASSICURAZIONI

1. Cauzione definitiva per costruzione struttura

Il Concessionario, contestualmente alla stipulazione della Convenzione e ferma restando la propria piena e diretta responsabilità per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la firma della presente Convenzione, dovrà presentare una garanzia fideiussoria, per una somma pari al 10% (dieci percento) dei costi dell'intervento.

La cauzione è intesa prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento od inesatto adempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia di eventuali maggiori danni subiti dal Concedente per fatto imputabile al Concessionario.

La garanzia dovrà espressamente prevedere la deroga ai disposti degli artt. 1944 - 1955 e 1957 del Codice Civile e dovrà altresì prevedere l'operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta, senza alcuna necessità di motivazione da parte del Concedente.

La cauzione dovrà essere reintegrata da parte del Concessionario qualora la stessa sia venuta meno in tutto o in parte.

Tale cauzione definitiva, essendo prevista per la costruzione della struttura, verrà svincolata al rilascio del certificato di collaudo, previa presentazione delle altre polizze previste per legge e dai successivi articoli della presente Convenzione.

2. Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi

Il Concessionario, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la presente Convenzione, provvede a stipulare una polizza di assicurazione a copertura:

- dei danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso della esecuzione dei lavori per una somma pari al valore del contratto;
- della responsabilità civile verso i terzi per un importo pari ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00). Detta polizza dovrà coprire qualunque danno, imputabile a responsabilità del Concessionario o dei suoi

collaboratori, di tutto il personale dipendente o consulente, che si verifichi durante l'espletamento dei lavori.

La copertura assicurativa prevista dal presente articolo, decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo.

Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura assicurativa restano a totale carico del Concessionario. L'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio, da parte del Concessionario, non comporta l'inefficacia delle garanzie.

Le assicurazioni previste dal presente articolo saranno tempestivamente reintegrate dal Concessionario, qualora siano state escusse parzialmente o totalmente dal Concedente.

3. Polizza indennitaria decennale

Ai sensi dell'articolo 103 comma 8 del D.Lgs 50/2016, il Concessionario ha l'obbligo di stipulare una polizza indennitaria decennale pari al costo dell'intervento individuato nel contratto a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

La polizza di durata decennale avrà decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei Lavori, risultante dal relativo certificato.

4. Polizza assicurativa a copertura di rischi derivati al Concedente o a terzi nel corso dello svolgimento delle attività di Gestione

Il Concessionario, fatta salva la sua piena e diretta responsabilità per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la presente Convenzione, dovrà stipulare una polizza di assicurazione pari al 10 % (dieci percento) del valore della Concessione rapportato agli anni di gestione della struttura in base ai dati risultanti dal Piano economico finanziario presentato in sede di gara, a copertura di qualunque danno derivato al Concedente e ai terzi, imputabile a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, compresi i soggetti terzi incaricati della gestione e di tutto il personale dipendente o consulente, che si verifichi durante l'espletamento delle attività di gestione della struttura. Tale polizza dovrà coprire, altresì, i costi che il Concedente dovrà sostenere per assicurare il servizio nel caso in cui, per qualunque ragione, il servizio oggetto della presente Concessione non sia disponibile. Detta polizza dovrà essere stipulata a decorrere dalla data di avvio del servizio e avrà una durata di 5 (cinque) anni dalla relativa emissione. Decorso il periodo di durata di 5 (cinque) anni la garanzia dovrà essere rinnovata per ulteriori 5 (cinque) anni fino al termine della Convenzione, con presentazione, almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del periodo di durata quinquennale, di una nuova garanzia, accettata dal Concedente. Decorso il periodo di 5 (cinque) anni la garanzia rimarrà comunque valida ed escutibile per un ulteriore periodo di 2 (due) anni, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 del Codice Civile, nel corso del quale il Concedente potrà avvalersi della garanzia limitatamente alle sole inadempienze del Concessionario verificate nel periodo di durata quinquennale in precedenza indicato. La mancata presentazione nel termine suddetto del rinnovo della polizza in argomento comporterà la risoluzione della presente Convenzione in danno del Concessionario con le conseguenze previste per legge.

Decorso il periodo di 7 (sette) anni dalla relativa emissione la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione da parte del Garante. In ogni caso, il mancato rinnovo della garanzia allo scadere dei 5 (cinque) anni non impedirà, se del caso, al Beneficiario di escutere la garanzia.

L'assicurazione prevista dal presente articolo sarà tempestivamente reintegrata dal Concessionario, qualora sia stata escussa parzialmente o totalmente dal Concedente.

Tale polizza è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito con le modalità di cui all'articolo 103 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i."

5 Polizza di responsabilità civile professionale per rischi derivanti dalla progettazione

Il Concessionario provvede, contestualmente alla sottoscrizione della presente Convenzione, affinché i soggetti abilitati alla progettazione stipulino una polizza assicurativa, di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio della "Responsabilità civile generale" nel territorio CE per rischi di responsabilità civile professionale, che assicuri la copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione per tutta la durata dei lavori, fino all'emissione del certificato di collaudo per un importo pari ai costi dell'intervento.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Brescia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si informa che la Provincia di Brescia, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti per iscritto, (e-mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE). La Provincia di Brescia garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Il Responsabile della CUC Area Vasta Brescia
sede Territoriale della Comunità Montana di Valle Camonica
(Gianluca Guizzardi)